

1. DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

- **E.ON PRODUZIONE S.P.A.:** E.ON Produzione S.p.A. che ha sottoscritto il contratto di fornitura.
- **FORNITORE:** la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del contratto di fornitura, si è impegnata all'espletamento della fornitura (con eventuale posa in opera) stessa come precisato nella lettera d'ordine.
- **CONTRATTO DI FORNITURA** (nel seguito "ordine"): l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione della fornitura, redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, e costituito, di norma, dai seguenti documenti:
Lettera d'ordine, Lettera di accettazione d'ordine, Descrizione fornitura e prezzi, Specifiche tecniche E.ON Produzione S.p.A., Disegni E.ON Produzione S.p.A., Condizioni Generali di fornitura, Offerta del Fornitore.
In caso di difformità tra i documenti dell'E.ON Produzione S.p.A. sopra citati, l'ordine di prevalenza è quello risultante dalla elencazione precedente.
- **TERMINE DI APPRONTAMENTO AL COLLAUDO IN OFFICINA (TAC):** termine entro il quale la fornitura è pronta per l'esecuzione dei collaudi.
- **TERMINE DI CONSEGNA (TC):** termine entro il quale la fornitura deve pervenire a destino.
- **TERMINE DI ULTIMAZIONE MONTAGGIO (TU):** termine entro il quale il Fornitore deve completare le attività di montaggio e le prove previste per l'approntamento della fornitura al funzionamento commerciale (messa in servizio).

2. MODIFICHE DELL'ORDINE (AGGIUNTE E VARIANTI)

Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le eventuali aggiunte o variazioni che venissero richieste dall'E.ON Produzione S.p.A. durante l'esecuzione della fornitura. Qualora le aggiunte o varianti comportino aumenti o diminuzione dei costi e/o modifiche nelle caratteristiche e garanzie della fornitura, le differenze di prezzo e relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie saranno oggetto di apposito accordo scritto tra le parti, integrativo della lettera di ordine, denominato "Modifica di Ordine", redatto nella stessa forma della lettera d'ordine e concluso con le stesse modalità.

3. TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti nell'ordine. Qualora per comprovate cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate all'E.ON Produzione S.p.A. comunque prima della scadenza, il Fornitore non fosse in grado di rispettare i termini di consegna, sarà facoltà dell'E.ON Produzione S.p.A. riconoscere uno spostamento dei termini originari o risolvere l'ordine senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Non saranno accettate consegne anticipate rispetto ai termini contrattuali né approntamenti parziali, salvo preventivo benestare scritto dell'E.ON Produzione S.p.A.. Per le forniture da sottoporre a collaudo, il Fornitore, con almeno 15 giorni di anticipo, dovrà comunicare per iscritto la data di inizio collaudo. In caso di ritardo di tale comunicazione, la data effettiva di inizio collaudo sarà considerata comunque postposta di 15 giorni dalla data dell'avviso e le implicazioni relative al rispetto dei termini contrattuali, ivi compresa l'applicazione di eventuali penalità, saranno di esclusiva responsabilità del Fornitore. In caso di collaudo sfavorevole, la data di inizio collaudo valida ai fini contrattuali sarà quella ottenuta aggiungendo alla data di inizio collaudo con esito negativo il tempo intercorso tra la data di inizio collaudo con esito negativo e la data del nuovo inizio che dovrà essere preannunciato come sopra. La spedizione delle merci dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data di collaudo effettuato con esito positivo.

4. RECESSO UNILATERALE

E' facoltà dell'E.ON Produzione S.p.A., ai sensi dell'art.1373 c.c., di recedere dall'ordine in ogni momento. E' parimenti facoltà dell'E.ON Produzione S.p.A. di recedere dall'ordine, anche se la fornitura fosse in corso di esecuzione, qualora il Fornitore venisse posto in liquidazione o versasse in condizione di cessione dell'azienda o di ramo d'azienda. Il recesso dell'E.ON Produzione S.p.A. sarà comunicato al Fornitore a mezzo raccomandata A.R.

5. SPEDIZIONE E CONSEGNA

In mancanza di esplicita previsione, quanto oggetto dell'ordine dovrà essere **reso franco destino imballo compreso**. In tal caso, le consegne dovranno essere effettuate nelle ore lavorative (orari E.ON Produzione S.p.A.) da lunedì a venerdì, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, preavvertendo i destinatari con un anticipo di almeno 7 giorni. Il Fornitore non potrà effettuare spedizioni al di fuori delle modalità di cui sopra. Le merci giunte a destino verranno scaricate dal mezzo del trasportatore a cura E.ON Produzione S.p.A., se il relativo imballo consentirà lo scarico con normali mezzi meccanici di sollevamento (gru, autogrù, carrello a forche ecc.) senza che il personale E.ON Produzione S.p.A. debba salire sul mezzo del trasportatore. Ove l'imballo non consentisse lo scarico con tali mezzi meccanici di sollevamento, o laddove l'E.ON Produzione S.p.A. non avesse supporti per effettuare lo scarico, le merci dovranno essere poste a terra o su mezzi E.ON Produzione S.p.A. di trasporto interno, secondo le istruzioni degli incaricati E.ON Produzione S.p.A., a cura e spese del trasportatore. Salvo diversa pattuizione ed in espressa deroga all'art. 1510 del c.c., la consegna delle merci ordinate si intenderà effettuata alla loro ricezione agli indirizzi precisati nell'ordine; qualora per le merci sia prevista la posa in opera a cura del Fornitore, la consegna si intenderà effettuata al TU. Se nell'ordine è prevista la resa **franco stabilimento** del Fornitore, le modalità di spedizione e/o trasporto saranno comunicate dall'E.ON Produzione S.p.A. ad avviso di merce pronta; in tal caso il prezzo della fornitura è comprensivo del carico sul mezzo di trasporto.

6. MERCE RIFIUTATA

Le merci non rispondenti alle prescrizioni dell'E.ON Produzione S.p.A. indicate nell'ordine ovvero giunte danneggiate o deteriorate saranno rifiutate ed il Fornitore sarà tenuto a sostituirle o a ripararle a sua cura e spese entro il termine perentorio di 15 giorni; in caso di inadempimento del Fornitore, l'E.ON Produzione S.p.A. avrà la facoltà di restituire le merci all'indirizzo di provenienza e le relative spese saranno poste a carico del Fornitore stesso, il quale sarà altresì tenuto a risarcire tutti i danni subiti dall'E.ON Produzione S.p.A.. Il rifiuto delle merci sarà comunicato dall'E.ON Produzione S.p.A. a mezzo raccomandata A.R.

7. GARANZIA

Il Fornitore, salvo diversa pattuizione riportata nell'ordine o negli allegati, garantisce la merce per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dal TC. Per le forniture rese in opera la data di inizio del periodo di garanzia si intende coincidente con il TU; in caso di ritardo sul TU per cause non attribuibili al Fornitore, la garanzia scadrà a 28 mesi dall'esito positivo del collaudo in fabbrica o, in mancanza di quest'ultimo, dall'approntamento alla spedizione. La garanzia copre i difetti di progettazione, costruzione o vizi occulti; per le forniture in opera anche i difetti di montaggio. In virtù di tale garanzia il Fornitore è obbligato ad effettuare, nel più breve tempo possibile ed a sua cura e spese, le riparazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie, compreso il trasporto nei due sensi delle parti difettose. Per le forniture in opera anche lo smontaggio ed il rimontaggio saranno a carico del Fornitore. Allo stesso periodo di garanzia sono soggette le parti sostituite; mentre per le restanti parti il periodo di sospensione del servizio prolunga di un medesimo periodo quello di garanzia. L'esecuzione del collaudo alla presenza di collaudatori dell'E.ON Produzione S.p.A. non esime il Fornitore dagli obblighi di garanzia.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di ritardo del Fornitore rispetto ai termini contrattuali di consegna o di difforme esecuzione della fornitura, l'E.ON Produzione S.p.A. si riserva espressamente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. senza obbligo di alcuna preventiva diffida ad adempiere, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti. L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva comunque di rifiutare la merce che non sia stata fornita nei termini convenuti, senza che ciò possa costituire diritto per il fornitore a indennizzi di sorta.

9. CONTROLLI DURANTE LE LAVORAZIONI

L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva il diritto di effettuare, durante le lavorazioni, i controlli che, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno. Pertanto il Fornitore consentirà, in ogni momento, l'accesso alle sue officine agli incaricati dell'E.ON Produzione S.p.A..

10. FATTURE

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ovvero secondo le modalità riportate in ordine. Il Fornitore dovrà emettere fatture separate per ogni Unità Destinataria dell'E.ON Produzione S.p.A..

Nelle fatture, oltre agli estremi previsti dalla normativa fiscale IVA, dovranno essere sempre precisati:

- la destinazione della fornitura (nome dell'Unità destinataria dell'E.ON Produzione S.p.A.), gli estremi dell'ordine;
- se la fornitura è a "saldo " oppure "in conto".

11. COMUNICAZIONI DEL FORNITORE

Dovranno essere inviate esclusivamente alle Unità dell'E.ON Produzione S.p.A. indicate nell'ordine.

12. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, comunque scaturente dal presente ordine, è esclusivamente competente il Foro che ha la competenza territoriale per la sede della Unità della Divisione Produzione dell'E.ON Produzione S.p.A. che ha sottoscritto il contratto, salvo che nello stesso non sia riportata diversa indicazione.

Data**Timbro e Firma del Fornitore****DICHIARAZIONE DEL FORNITORE**

Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza e di approvare tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nei documenti costituenti il contratto. Il Fornitore dichiara inoltre di aver particolarmente considerato quanto disposto nei sottoelencati articoli e paragrafi delle presenti Condizioni Generali, per le quali esprime, a norma dell'art. 1341 C. C., il proprio pieno ed incondizionato consenso.

4. Recesso unilaterale;
12. Foro competente.

Data**Timbro e Firma del Fornitore**